

Ricordo di Carlo Esposito

di Giuseppe Ugo Rescigno*



Questo non è uno studio scientifico intorno al pensiero di Carlo Esposito; è il ricordo del mio amato e rimpianto Maestro (morì improvvisamente il 10 dicembre 1964, relativamente giovane; non erano trascorsi neppure due anni da quando ero diventato suo assistente).

Lo conobbi da studente nel mio secondo anno di università nell'anno accademico 1958-1959; Esposito era il titolare del corso di diritto costituzionale presso la facoltà di Giurisprudenza della Università La Sapienza di Roma. In base alla esperienza del primo anno avevo già deciso di non seguire allo stesso modo tutti i corsi, ma di dedicare maggiore attenzione a quelli più interessanti, e quello di Esposito era senza paragoni il più interessante, il più vivace, il più ricco, era addirittura entusiasmante; per me Esposito era (e rimane anche oggi ripensando a quegli anni) un grande attore che, andando continuamente avanti e indietro sulla piattaforma della cattedra, recitava il dramma avvincente della vita politica, subordinata al diritto per quella parte che dava ordine, visibilità, prevedibilità, e quindi in principio possibilità di esistenza alla stessa vita politica, e che nello stesso tempo era sovraordinata allo stesso diritto, perché lo costruiva e lo mutava continuamente (spero mi sia perdonato se osservo che la frase precedente ha un andamento ed una chiara apparenza dialettica: Esposito per

* Sapienza - Università di Roma.

me era un vero e affascinante dialettico; in scritti successivi dedicati al Maestro ho cercato di dimostrarlo analizzando i suoi testi; qui conta il ricordo di come lo vedevo allora). Avevo da poco incontrato Marx e Gramsci ed ero sbalordito ed affascinato udendo un dichiarato liberale (un vero liberale, coerente fino in fondo con gli ideali liberali, anzitutto nella vita quotidiana e nei rapporti con gli altri, come ho potuto constatare continuamente) dialogare (per la sostanza anche se non nella forma) con i miei maestri di allora. Beninteso un dialogo implicito, sui presupposti storici e culturali, ma anche una indagine approfondita sullo specifico del diritto costituzionale, come riprova ed invito a legare il più generale (la società nel suo insieme, in tutte le sue sfaccettature) con l'analisi anche più minuta della realtà, in questo caso giuridica.

Nel febbraio del 1959 la Corte costituzionale (che allora aveva tre anni di vita, vale la pena di ricordare) emanò una sentenza, la numero 9, che destò enorme scalpore nei giuristi, e nei costituzionalisti in particolare, perché, contro il principio tradizionale e secolare degli *interna corporis*, aveva deciso di entrare nel merito di questioni che riguardavano l'attività interna alle Camere (si è visto poi che la invasione da parte della Corte costituzionale era ed è rimasta fin qui molto limitata: la Corte ha sempre sostenuto di non poter giudicare il procedimento legislativo in base alle norme dei regolamenti parlamentari, ma solo sulla base di dirette disposizioni contenute nel testo costituzionale; del pari ha sempre sostenuto che i regolamenti parlamentari non sono oggetto della sua giurisdizione di legittimità, salvo il caso dei conflitti di attribuzione tra i poteri). Esposito (che aveva già scritto e pubblicato sulla questione sollevata, giudicandola inammissibile proprio in forza del principio degli *interna corporis*: questo però da studente non lo sapevo, l'ho imparato dopo da ricercatore) commentò lungamente e in modo appassionato questa sentenza della Corte costituzionale, ma iniziò e concluse la sua analisi in modo a prima vista sconcertante: la sentenza della Corte dimostrava che lui, Esposito, aveva avuto torto pensando che il principio (non scritto, vale la pena di ricordare) degli *interna corporis* fosse ancora in vigore; in realtà la nessuna reazione sia di tutti i politici dentro e fuori del parlamento sia della opinione pubblica (mancata reazione facilmente dimostrabile leggendo le cronache di quei giorni) dimostrava che in realtà quel principio, ritenuto valido e vigente per tanto tempo, era morto, non esisteva più: era il diritto costituzionale ad essere mutato, e la Corte non aveva fatto altro che prendere atto del mutamento. Per chi ha letto *La validità delle leggi*¹, ed altri lavori nei quali la tesi viene ripresa e confermata (ricordo in par-

¹ C. ESPOSITO, *La validità delle leggi*, Padova, Cedam, 1934 (2^a ed. Milano. Giuffrè, 1964) [Ndr].

ticolare la splendida voce *Consuetudine* nella *Enciclopedia del diritto*²), Esposito stava applicando la sua tesi di teoria generale, secondo cui per gli atti e per le norme che pongono norme intorno agli atti creatori del diritto oggettivo vale una presunzione di validità e vigenza se e fino a che un fatto reale non dimostra il contrario.

Esposito alla fine della lezione aveva invitato gli studenti a scrivere un commento alla sentenza. Mi applicai con molta attenzione alla esercitazione e consegnai un lavoro di alcune pagine.

Ho saputo dopo che chi aveva letto i lavori e segnalato i migliori era stato Livio Paladin, che allora, su richiesta di Crisafulli, svolgeva i compiti di assistente presso la cattedra di Esposito: lo ricordo per rammentare come andavano le cose allora, o per lo meno come si comportava Esposito, per il quale tutti gli studiosi avevano pari dignità ed eguale diritto ad essere valutati in modo imparziale, indipendentemente da dati esteriori e non pertinenti, quali potevano essere la provenienza e la filiazione in termini accademici; da assistente che viveva per ore nello stesso Istituto e spesso entrava ed usciva dallo studio del Maestro non potei non accorgermi delle molte e appassionate telefonate ai colleghi di tutta Italia (allora erano pochissimi) per sostenere la candidatura al concorso in atto di Predieri, ostacolato da alcuni; ricordo questo fatto a questo punto per due ragioni: anzitutto Predieri non era stato e non era allievo di Esposito; in secondo luogo la monografia con la quale chiedeva di essere valutato e che Esposito aveva giudicato con grande favore si intitolava, come certamente molti ricordano, *Pianificazione e Costituzione*³, cioè affrontava una tematica che un liberale come Esposito certamente non condivideva totalmente, anche se, per quanto ricordo e come testimoniano i suoi commenti agli articoli della Costituzione in materia economica, anche lui, seguendo il testo, vedeva come possibile e in fondo auspicabile quella che allora si chiamava terza via.

Ma torniamo al mio lavoro di studente. Qualche giorno dopo, a lezione, Esposito chiede se è presente Giuseppe Ugo Rescigno e mi chiama alla cattedra. Al Maestro piaceva molto fare il burbero (non era difficile capire che era in realtà buono ed affettuoso): mi squadra e mi chiede con tono intimatorio: ha scritto da solo questo lavoro? (per tutta la mia vita di studioso sono stato inseguito dalla domanda se fossi o no parente dell'allora già famoso Pietro Rescigno; sì e no: c'era una lontanissima parentela, molto al di là di quanto prevede il codice civile; comunque non conoscevo Pietro Rescigno e il commento l'avevo pensato e scritto da solo, mentre è evidente che Esposito aveva ipotizzato

² C. ESPOSITO, *Consuetudine (Diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, Giuffrè, 1961 [NdR].

³ A. PREDIERI, *Pianificazione e Costituzione*, Milano, Edizioni di Comunità, 1963 [NdR].

che avessi ricevuto l'aiuto del mio supposto parente ed omonimo). Mi difesi con forza: il commento l'avevo scritto io, da solo. A questo punto Esposito, davanti ai circa trecento studenti che affollavano l'aula III di Giurisprudenza, lodò il mio lavoro, con parole straordinariamente lusinghiere (e con mia grande gioia, oltre che, penso ora, un pizzico di vanità). Ma non è questa la ragione per cui ricordo questo episodio. Avevo cominciato l'università senza aver chiaro che cosa volessi fare dopo la laurea. Da un lato la bellezza delle lezioni di Esposito, e cioè la bellezza del suo lavoro, dall'altro il giudizio lusinghiero su quel mio primo scritto da giurista in erba, mi convinsero che il mestiere di professore universitario era un bel mestiere e mi sarebbe piaciuto farlo. Così, qualche giorno dopo, terminata la lezione, andai da Esposito e gli dissi candidamente: professore, come si fa a diventare professore universitario? Esposito fu molto gentile: lei, mi disse, per il momento continui a studiare e superare tutti gli esami [compreso il suo, ovviamente, per il quale mi preparai come è comprensibile con straordinaria attenzione e grande impegno, ricevendo il voto di trenta con lode]; quando sarà il momento della tesi, venga da me, io le darò un tema, e poi, sulla base del risultato, giudicherò se ha la stoffa per tentare di diventare professore universitario, e l'aiuterò se il giudizio sarà positivo. Così feci. La tesi verteva sulla abrogazione. Su questo tema Esposito aveva sostenuto a suo tempo (ne *La validità delle leggi*), contro la tesi dominante, che non era la legge successiva che abrogava (e cioè aveva maggior forza giuridica de) la legge anteriore, ma esattamente al contrario era la legge anteriore che conteneva una condizione risolutiva implicita in base alla quale sarebbe stata abrogata da una legge successiva contraria.

Poiché non avevo studiato tedesco, e avevo capito quasi subito che gli autori più significativi e importanti sul punto erano Merkl, Kelsen e Ross, studiai il tedesco tanto da mettermi in condizione di leggere e tradurre quei tre autori; studiai ovviamente tutti gli autori italiani più importanti, da un secolo in qua, la dottrina francese, e cercai anche in quella inglese e statunitense. Il risultato fu una tesi piuttosto corposa con la quale credevo di aver dimostrato che Esposito aveva torto, e che in realtà (seguendo Pugliatti nella sua bellissima voce sulla *Enciclopedia del diritto*) non era neppure la legge successiva ad abrogare la legge anteriore, ma era direttamente la Costituzione (quella italiana con l'art. 70, altre costituzioni con le norme specifiche intorno al potere legislativo) a costruire il fenomeno abrogativo, come necessario istituto che consente il continuo adattamento e adeguamento del diritto.

Non avevo una grande media, ma Esposito, che aveva incontrata e incontestata autorità in sede di commissione di laurea, ottenne che il mio lavoro avesse il punteggio di 110 con lode (oltre le lusinghie-

re parole che mi furono rivolte). Mi piace ora sottolineare che Esposito accettò tranquillamente una tesi contraria alla sua originaria posizione (ma non mi disse mai se accettava la mia tesi, né io ebbi il coraggio di chiederlo); che per lui il lavoro era tanto buono da indurlo ad accogliermi come suo assistente; che nello stesso tempo io non dubitai neppure per un istante che potevo scrivere contro il pensiero del Maestro: evidentemente, senza neppure pormi la domanda, per me era pacifico che Esposito avrebbe giudicato il lavoro indipendentemente dalle sue opinioni personali, e che avrebbe accettato che io scrivessi quello che effettivamente pensavo. Voglio sottolineare qui il punto decisivo che ha sempre orientato il mio comportamento di studioso del diritto, e che sono certo ha guidato sempre Esposito e comunque era implicito nella piccola storia che ho raccontato: il giurista deve essere in perfetta buona fede, deve credere nella correttezza di quello che sta dicendo (pronto ovviamente a ricredersi se si convince o viene convinto di essere in torto), prima ancora di convincere gli altri deve convincere se stesso. Tutto questo, senza che allora me ne rendessi conto, era già implicito nella mia tesi di laurea e nel mio rapporto con Esposito (e quindi nel pensiero e nel codice morale e scientifico del Maestro).

Prima di lasciare la mia tesi di laurea mi pare valga la pena raccontare altre tre cose. Anzitutto mi pare interessante e significativo che Modugno, allievo di Crisafulli, sulla abrogazione abbia ripreso e abbia sempre sostenuto la tesi di Esposito, mentre io, allievo di Esposito, sostengo una tesi che in buona sostanza è quella anche di Crisafulli. Con Esposito, finché visse, e con Crisafulli, Sandulli, Massimo Severo Giannini, Guarino, il settore del diritto pubblico della facoltà romana era una bella, vivace e divertente fucina, in cui c'era uno scambio continuo di influenze: erano tutti Maestri di noi tutti assistenti (e fummo davvero molti, tutti poi diventati autorevoli ed influenti professori di diritto costituzionale, pubblico, amministrativo, e quasi tutti, allora, di sinistra se non di estrema sinistra, come me) e noi tutti eravamo allievi di tutti. In secondo luogo la tesi di Esposito intorno alla abrogazione si rivela corretta (e mi dispiace di non averlo visto e scritto nella mia tesi di laurea) quando dal livello della legge ordinaria si passa a quello della costituzione: a questo livello è vero (o meglio, questa è la tesi dominante che io credo corretta) che la legge di revisione costituzionale o la legge costituzionale in tanto possono abrogare una norma costituzionale in quanto sono autorizzate dalla costituzione, tanto è vero che le costituzioni possono vietare l'abrogazione di disposizioni della stessa costituzione (è il caso in Italia dell'art. 139 secondo cui la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale). Infine può apparire sorprendente che io non abbia pubblicato come monografia una tesi che pure aveva ottenuto un giudizio tanto positivo. La

ragione è che io sapevo che nella mia tesi c'era un buco, nascosto nelle pieghe delle argomentazioni, ma per me chiarissimo ed evidente. Non riuscivo a dare spiegazione razionale coerente del fenomeno chiamato da molti abrogazione parziale. Ho scoperto dopo, applicando e riflettendo sul fondamentale contributo di Crisafulli che, senza esserne consapevole, mi ero scontrato col tema della distinzione tra disposizione e norma, col quale mi sarei misurato per tutta la mia vita di studioso. Anche Crisafulli, come si vede e come era inevitabile, è uno dei miei Maestri, ma sul piano affettivo il legame con Esposito non ha avuto eguali.

Così cominciò il mio apprendistato di giurista sotto la direzione di Esposito, prima come assistente volontario (come si diceva allora), poi come assistente incaricato (cioè supplente su un posto di ruolo di assistente ordinario senza titolare) e infine come assistente ordinario non appena fu possibile svolgere il concorso che Esposito aveva chiesto immediatamente per quel medesimo posto.

Naturalmente Esposito è stato mio Maestro non soltanto in quei due anni scarsi durante i quali ho lavorato sotto la sua guida diretta, ma per tutta la mia vita mediante tutti i suoi scritti che ho letto e riletto, e sempre attentamente meditato. Vi sono però non pochi insegnamenti che non stanno nei suoi scritti, o stanno in modo implicito nei suoi scritti, e restano per me fondamentali perché imparati e vissuti proprio in quei due anni scarsi, così intensi e gratificanti. Esposito non solo di fatto non svolse attività di avvocato, o altro incarico pubblico o conferito da privati, ma discutendo con me sostenne che la professione di avvocato avrebbe diminuito la sua libertà di pensiero e di insegnamento; era totalmente dedito alla sua missione di studioso e di insegnante. Veniva in Istituto la mattina presto (l'ho quasi sempre trovato già al suo lavoro quando io arrivavo) e lasciava l'Istituto la sera anche molto tardi (si era fatto fare duplicati delle chiavi necessarie per uscire quando Istituto e Facoltà erano chiusi). I suoi impegni principali come studioso erano due: scrivere le voci della Enciclopedia del diritto dell'editore Giuffrè, della cui sezione diritto costituzionale era codirettore (nel periodo del mio assistentato preparò e scrisse la voce Decreto-legge), leggere, eventualmente correggere e comunque controllare le voci attribuite ad altri studiosi (a me diede da scrivere la voce Derga; mi diede anche da scrivere la voce Disposizioni transitorie, ma se ricordo bene non fece in tempo a leggerla stampata); dirigere la rivista *Giurisprudenza costituzionale* (da lui fondata insieme a Costantino Mortati e Massimo Severo Giannini, per rimanere ai tre nomi che figurano in copertina per alcuni anni come direttori), scrivere le molte, brevi e fulminanti sue note a molte sentenze della Corte, chiedere ai molti collaboratori sparsi per tutta Italia di commentare le sentenze da

lui segnalate oppure raccontare e ricostruire gli accadimenti di ordine costituzionale, leggere e se del caso correggere o suggerire correzioni e miglioramenti ai lavori che aveva commissionato o comunque gli erano pervenuti. Il mio compito principale (come assistente per la ricerca; diversi naturalmente i miei compiti come assistente per la didattica) era quello di arrampicarmi per gli scaffali della biblioteca dell'Istituto e tirar fuori, se c'erano, i libri che egli ricordava (indicati magari con titoli ed altre informazioni approssimative) o aveva trovato citati in altri libri e articoli che andava leggendo, o quelli che io riuscivo a trovare intorno all'argomento che mi aveva sottoposto (la biblioteca dell'Istituto, oggi come allora, era strutturata per materie, secondo la classificazione che lo stesso Esposito aveva costruito nel momento in cui era entrato nell'Istituto di diritto pubblico e ne era diventato il direttore). Io ero felice di questo incarico (peraltro molto leggero in termini di tempo: il numero maggiore di ore era dedicato allo studio ed alla scrittura dei lavori che Esposito mi affidò): anzitutto imparavo molte cose; scoprivo praticamente che cosa vuol dire predisporre e usare una bibliografia (niente citazioni di seconda mano; verifica attenta di ogni citazione, senza mai affidarsi alla memoria; selezionare quanti più autori affidabili, anche molto lontani nel tempo): mi sentivo come il garzone di bottega che impara dal suo Maestro (come mi pareva, mi è parso sempre debba essere il rapporto tra Maestri che trasmettono il proprio sapere ed allievi che debbono continuare e, se vi riescono, arrivare almeno al livello dei Maestri). Nello stesso tempo lavoravo intorno ai temi che mi aveva da subito affidato: il primo un commento a tre messaggi di rinvio di leggi da parte del Presidente della Repubblica di allora (Gronchi); il secondo per la voce *Deroga* dell'Enciclopedia (lavoro con il quale comincia la mia lunga frequentazione con la logica entro l'argomentazione giuridica); il terzo la voce *Disposizioni transitorie*, che mi assorbì totalmente per molto tempo, tanto il tema si rivelò complesso e difficile. Esposito leggeva i miei lavori riga per riga (come del resto quelli di altri, sia che fossero suoi allievi sia che gli venissero comunque sottoposti): quello che allora mi stupì grandemente (ma è stato notato anche da altri, ad es. da Crisafulli nel suo commosso ricordo del 1971) era la capacità di Esposito di entrare nel mio ragionamento, di mettersi dal punto di vista del mio procedere ed argomentare, ed aiutarmi ad esporre meglio, più linearmente, con più chiarezza e persuasività, quello che avevo in mente di dire. Una volta che nel mio primo lavoro non riuscii a dare forma soddisfacente ai suoi suggerimenti scrisse lui direttamente mezza pagina (da qualche parte tra le mie carte c'è ancora il testo dattiloscritto con le sue correzioni, scritte con la splendida grafia che possedeva). Su un punto Esposito ritornava spesso: fondamentali in ogni scritto sono la prima e l'ultima pagina;

la prima perché deve chiarire rapidamente e persuasivamente qual è l'oggetto dello scritto e quale o quali sono le conclusioni; l'ultima perché, se ben fatta, espone in modo sintetico ma sufficiente ciò che l'autore voleva dimostrare; non si può pretendere, mi diceva Esposito, che i lettori leggano tutto di tutti gli studiosi dalla prima all'ultima parola (si è già fortunati se c'è qualche lettore che dà una occhiata al lavoro e ne prende nota); spetta alla prima pagina e all'ultima pagina o invogliarli a proseguire o comunque lasciare nella memoria l'informazione che quel lavoro merita di essere letto se in futuro ci si dovrà occupare del medesimo oggetto.

Un giorno, parlando della recente monografia di Livio Paladin sulle leggi regionali, espressi la mia riserva sul fatto che avesse scritto su leggi ancora non esistenti (allora non c'erano le Regioni ordinarie); Esposito mi ripose in modo fulmineo: è vero che le leggi delle Regioni ordinarie oggi non esistono, però tutte le forze politiche ribadiscono la loro volontà di giungere alla realizzazione anche delle Regioni ordinarie, e dunque ha senso che un giurista si occupi anche delle leggi delle Regioni ordinarie previste in Costituzione. Ritorna il filo rosso che percorre tutte le pagine di Esposito, il legame continuo tra realtà politica, economica, sociale, volontà del legislatore, diritto positivo, che non è solo ciò che è già in vigore, ma anche ciò che viene progettato; non è solo ciò che si trova scritto, ma anche ciò che si trova nella testa e nel cuore degli uomini che vivono il diritto.

Infine due ricordi intorno alle molte conversazioni di vario genere che a lui piaceva tenere con me. In una mi spiegò perché a suo tempo era stato favorevole alla monarchia, e perché continuava a ritenere la monarchia un regime migliore della repubblica: dati i tempi e data la costituzione democratica, aveva in mente la regina inglese, i re dell'Olanda, del Belgio, dei Paesi scandinavi, e cioè cariche stabili che rappresentano bene l'unità ideale di un popolo, sono sottratte alla vita politica contingente (non debbono combattere per essere elette), e dunque si prestano meglio alla figura ed al ruolo di Capo dello Stato (traeva una conclusione di ordine politico dalla splendida voce che aveva da poco pubblicato sulla Enciclopedia del diritto e che riprendeva un saggio dedicato ad onorare Betti). Nello stesso tempo Esposito, per quanto voleva ridurre il ruolo del Capo dello Stato fino a lasciargli una funzione onorifica e simbolica (ricordando che per Esposito i simboli, anche nel diritto costituzionale, erano importantissimi, a cominciare dalla bandiera), per altrettanto voleva dare centralità assoluta al Parlamento, se e in quanto effettivo rappresentante del popolo. Qui vale la pena di ricordare un suo intervento ad un convegno dei giuristi cattolici nel 1959 (si può leggere nel vol. III di *Scritti giuridici scelti*, Napoli, Jovene, 1999), nel quale spiegava il significato dell'art. 49 della Costitu-

zione, in base al quale tutti i cittadini, ogni giorno, attraverso i partiti, e quindi attraverso un Parlamento veramente rappresentativo (e quindi eletto con un sistema elettorale sostanzialmente proporzionale), hanno diritto di partecipare alla determinazione della politica nazionale: tutti i cittadini, non solo quelli che hanno ottenuto la maggioranza dei seggi, anche quelli delle minoranze (già allora era in corso una evidente contrapposizione tra i sostenitori di quello che si sarebbe chiamato modello Westminster e quelli del modello che si sarebbe chiamato consociativo; tra governabilità e rappresentatività). Il liberale Esposito era un vero, convinto, coerente democratico.

Un'altra volta discusse con me intorno al comunismo (ero allora un fervente comunista nel senso originario di Marx, anche se non ero iscritto al Partito comunista perché già allora ritenevo che i diritti di libertà, per quanto insufficienti rispetto agli obiettivi comunisti, fossero comunque una conquista dell'umanità da conservare e migliorare: questa tesi si ritrova argomentata a lungo nel mio libro *Costituzione italiana e Stato borghese*⁴ col quale fui confermato professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico). Ero dunque comunista ma anti-stalinista: con mia grande sorpresa Esposito si mise a difendere Stalin; naturalmente, a parte l'evidente piacere che provava nel sorprendere e sconcertare l'interlocutore (in quel caso me), come era suo costume, la sua difesa di Stalin non era una vera difesa: era semplicemente la prova della irrealizzabilità del comunismo, e della inevitabilità della trasformazione del progetto comunista in una brutale e totale dittatura. In altre parole Stalin, dopo che la rivoluzione d'ottobre e il partito comunista avevano imposto le premesse del sistema, era la conseguenza inevitabile di quella vicenda. Esposito, per quanto ricordo e riesco a ricavare anche dai suoi scritti, aveva al fondo un velo di scetticismo intorno alla natura degli uomini, come Norberto Bobbio (che stimava moltissimo e che aveva avuto come collega a Padova): il liberalismo democratico, il sistema voluto in sostanza dalla Costituzione italiana (nella quale egli si riconosceva), era quanto di più civile ed umano si potesse sperare di ottenere; pretendere di più (il comunismo) significava aprire la strada alla dittatura ed alla oppressione.

Esposito mi ha guidato per governare il mio problema principale come studioso, che per me era evidente fin dall'inizio e tale è restato per tutta la mia vita: come tenere insieme il mio impegno a diventare ed essere un bravo giurista (sia come studioso sia come insegnante) e la mia collocazione politica di comunista libertario. Espongo schematicamente il mio percorso, per tornare alla fine ad Esposito. Come è noto, nella visione di Marx ed Engels figura anche la estinzione dello

⁴ G.U. RESCIGNO, *Costituzione italiana e Stato borghese*, Roma, Savelli, 1975 [Ndr].

Stato. Per me fu ovvio pormi la domanda se nel comunismo si sarebbe estinto anche il diritto. Quasi immediata la risposta: a meno di pensare ad una società umana fatta di automi, il diritto è una componente ineliminabile della vita degli esseri umani; in altre parole anche nella mia ipotizzata società comunista vi sarebbe stato il diritto, e con il diritto studiosi ed insegnanti di diritto. Ma quale diritto? Ovviamente quello elaborato e voluto dalla stessa società comunista: il diritto cioè non è una costruzione arbitraria del giurista, ma qualcosa che il giurista trova comunque di fronte a sé. Ma questa conclusione vale anche per il giurista entro una società che comunista non è (vale anche nella società liberaldemocratica costruita dalla Costituzione italiana, posto che la dizione liberaldemocratica cattura a sufficienza l'essenziale). Era ed è per me necessario distinguere col massimo di chiarezza ed onestà tra il diritto quale esso è, e il diritto quale io vorrei come componente coe-rente con la società che auspico. Potevo dunque, ed ho potuto tenere distinti e nello stesso tempo compresenti sia il mestiere di giurista (il giurista non crea le premesse dei suoi ragionamenti e delle sue ricostruzioni ma deve riconoscerle entro la società nella quale si trova), sia la mia collocazione politica (senza bisogno qui di chiarire come e quanto essa è cambiata dagli anni giovanili ad oggi). Questo non esclude affatto la lotta nel diritto; esattamente al contrario, il diritto è il portato storico, sempre mutevole e sempre mutato, di intere società complesse, composte da milioni e miliardi di individui, miliardi di interazioni quotidiane tra individui, miliardi di interazioni tra singoli e cariche pubbliche, continue interazioni tra cariche pubbliche; tentativi di adeguamento ed effettivi adeguamenti del diritto ai mutamenti economici, politici, sociali, morali; accordi e ribellioni, compromessi e conflitti, decisioni che si impongono e decisioni che contraddicono precedenti decisioni. A questo punto si colloca il valore e la grandezza del giurista, se riesce ad essere all'altezza del suo compito: chiarire quali sono le premesse dei suoi ragionamenti, indicare quali premesse ha scelto se trova che sul punto esiste reale e convinto dissenso entro la società (o entro la cerchia interessata alla questione), usare al meglio gli strumenti che la esperienza millenaria dei giuristi ha creato nel tempo, spiegare e giustificare i propri ragionamenti e le proprie conclusioni, cercando di convincere anzitutto se stesso e poi tutti gli altri interessati (e cioè, qualche volta, proprio tutti). Sembra che abbia parlato di me stesso: in realtà sono convinto di aver parlato anzitutto del giurista Carlo Esposito, del mio Maestro nel diritto e nella vita, io comunista, lui liberale.

Abstract

The Author retraces his relationship with his Master Carlo Esposito, from the years when he took Constitutional Law to those in which he was his advisor for the graduate thesis until he became his assistant, pointing out, in particular, beyond the incontrovertible talent as scholar, the extraordinary intellectual honesty towards students and colleagues.

